

Prot. n. CF01/RNS
Bologna, 08 giugno 2023

Oggetto: DECRETO LEGGE N. 61 del 1° GIUGNO 2023 e ulteriori disposizioni degli operatori finanziari.

Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni di natura finanziaria del D.L. n. 61 del 1° giugno 2023 e le ulteriori misure messe in campo dagli operatori finanziari, al fine di fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Per espressa previsione dell'articolo 23, il presente decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2023 entra in vigore il giorno 2 giugno 2023 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

<p>Art. 9 Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione</p>	<p>Dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 il Fondo di Garanzia concede <u>garanzie a favore delle imprese localizzate nei territori</u> indicati nell'allegato 1 del Decreto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Garanzia gratuita</u>;- <u>nel caso di garanzia diretta</u>: nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria, elevabile al 90% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;- <u>nel caso di riassicurazione</u>: nella misura massima del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita in primo livello, elevabile al 100% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che il garante di primo livello non superi la percentuale massima di copertura del 90% e che sia previsto il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi. <p>Si precisa che la circolare n. 11/2023 del Fondo centrale di garanzia ha previsto che le richieste di garanzia possono essere trasmesse a partire dal 8 giugno 2023, nel portale dedicato è presente la nuova versione dell'Allegato 4.</p> <p>Qualora i soggetti richiedenti avessero già acquisito le precedenti versioni dell'Allegato 4, sarà necessario integrarle attraverso l'acquisizione del documento "Annex-Integrazione all'Allegato 4 Alluvione Emilia Romagna", pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023.</p>
---	--

<p>Art. 10 Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici</p>	<p>Simest S.p.A è autorizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di € 300 milioni, a favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Il contributo coprirà i danni diretti subiti dalle imprese nei limiti della quota dei medesimi danni per i quali non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires e Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 69 e 108 comma 5 del TUIR.</p> <p>Condizioni, termini e modalità saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni del Fondo.</p> <p><u>Come riportato nel comunicato stampa di Simest S.p.A (link) i contributi a fondo perduto saranno destinati a ristoro delle imprese esportatrici sia per danni materiali subiti su beni mobili e immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte) sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato.</u></p> <p><u>Il comunicato continua indicando le ulteriori misure messa a disposizione di Simest, quali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamenti Agevolati per 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. Le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% ed esenzione delle garanzie. La misura sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale. - Moratoria pagamenti: sospensione di 12 mesi dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR/Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento concesso.
<p>Art. 11 Sospensione di termini in favore delle imprese</p>	<p>Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo. - Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. - La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. <p>Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono parificati, ai fini della (esclusione della) responsabilità del debitore da inadempimento, nonché dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi, come causa di forza maggiore.</p>

<p>Art. 12 Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022</p>	<p>Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di Solidarietà Nazionale), anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n.234.</p> <p>Le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere ed il relativo fabbisogno di spesa.</p> <p><u>Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali dovranno essere trasmesse alla Regione competente, mentre per i danni alle produzioni agricole le istanze dovranno essere presentate al soggetto gestore Agricat.</u></p> <p>Le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.it, attivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).</p> <p><u>Agricat, con il comunicato stampa del 24 maggio (link), rende note le misure straordinarie adottate da Ismea per sostenere le imprese attive nelle zone colpite dai recenti eventi alluvionali con finanziamenti in essere:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- sospensione dei pagamenti delle rate con scadenza 2023 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza;- sospensione dei termini concessi per la realizzazione dei piani aziendali per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data termine di chiusura del piano;- sospensione dei termini concessi per la realizzazione degli investimenti finanziati per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;- sospensione dei termini concessi per la richiesta degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;- sospensione di tutte le attività di non-performing e quelle di attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016 per
--	--

	<p>un periodo pari alla durata dello stato di emergenza.</p> <p>Le sospensioni approvate operano automaticamente.</p> <p>Relativamente alle rate di ammortamento la sospensione riguarda sia la quota capitale che la quota interessi. Le modalità di rinvio saranno determinate nel corso del corrente esercizio finanziario, neutralizzando comunque al momento l'applicazione di interessi di sospensione per il 2023.</p> <p><u>Per tutte le altre imprese attive nel perimetro che sarà definito dai provvedimenti governativi, sono stati stanziati 15 milioni di euro a valere sul patrimonio ISMEA per l'erogazione di prestiti a tasso zero di importo fino a 30.000 euro finalizzati a garantire liquidità per la continuità aziendale.</u> Potranno accedere al prestito tutte le PMI agricole e della pesca che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La durata massima del finanziamento è cinque anni, con due anni di preammortamento; l'impresa rimborsa il prestito mediante il pagamento periodico di tre rate rappresentate da cambiali agrarie con scadenza fissa 36, 48 e 60 mesi. La misura sarà attiva non appena conclusi gli adempimenti anche in materia di aiuti di Stato.</p> <p><u>Relativamente alle attività di garanzia che presta ISMEA</u> in favore delle PMI agricole e della pesca, per quanto attiene alle esposizioni concesse in via ordinaria, le stesse si adegueranno automaticamente alle decisioni di sospensione e/o di allungamento che segnaleranno le Banche.</p>
<p>Art. 17 Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti</p>	<p>Vengono stanziati 10 milioni per l'anno 2023 al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici del comparto aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali.</p> <p>Le risorse saranno destinate alle imprese aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e che effettuano le seguenti attività: attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, stabilimenti termali e balneari, parchi tematici, parchi divertimento, agriturismi, settore fieristico, ristorazione.</p> <p>È demandato ad un decreto del Ministro del turismo, da emanare entro la fine di giugno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>

Ulteriori misure adottate dalle società finanziarie:

Coopfond ([link](#))

Coopfond ha deciso di sospendere il pagamento di tutte le rate per le cooperative che sono state danneggiate dall'alluvione che nel mese di maggio ha colpito la regione Emilia-Romagna. La sospensione proseguirà fino al 31 dicembre 2023.

Sono potenzialmente interessate tutte le cooperative che, avendo ottenuto dal Fondo mutualistico un finanziamento o una partecipazione temporanea, sono attualmente impegnate nel rientro dal sostegno ricevuto e che hanno subito danni legati all'alluvione.

Sace ([link](#))

ha reso note le misure a favore delle imprese dell'Emilia Romagna e delle Marche colpite dall'alluvione:

- Posticipo del pagamento dei premi per le polizze di Credito Fornitore fino al 31/12/2023;
- Proroghe gratuite dei termini delle coperture assicurative (di 6 mesi) verso clienti esteri a seguito dell'eventuale rinegoziazione dei contratti commerciali sottostanti sui tempi di realizzazione delle forniture e conseguente incasso dei crediti;
- Moratoria fino al 31/05/2024 (da 6 a massimo 12 mesi) a valere sui finanziamenti sottoposti a garanzia SACE: la sospensione può essere richiesta una sola volta, e ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto ed è possibile optare per la a) sospensione dell'intera rata o b) sospensione della sola quota capitale (iniziativa in concerto con ABI).

Sace BT:

- Ramo Costruzioni:
 - Proroga di ulteriori 60 gg dell'ordinario termine di cui all'art. 1901 c.c. (c.d. "di comporto" o "di grazia e cioè 15 gg dalla scadenza del premio);
 - Mantenimento della garanzia assicurativa anche in caso di ritardo nel pagamento;
 - Sospensione le azioni per recupero premi;
 - Prescrizioni e decadenze maturate successivamente all'alluvione da valutare caso per caso.
- Ramo Credito:
 - Proroga di 60 giorni della notifica di fatturato, del pagamento del premio e /o dei diritti di istruttoria/verifica credito;
 - Proroga di 60 giorni per la trasmissione della denuncia di mancato incasso;
 - Proroga di 60 giorni per la trasmissione della richiesta di proroga autorizzata e ordini confermati qualora le appendici siano presenti in polizza;
 - Proroga dei termini di pagamento: gli assicurati potranno concedere ai propri debitori ricadenti nella lista dei comuni allegata ulteriori 60 giorni di proroga per le fatture la cui scadenza (originaria o prorogata) sia ricompresa tra le date.
- Ramo Cauzioni:
 - Sospensione azioni di recupero premi arretrati;
 - Sospensione azioni di rivalsa su sinistri liquidati.

Sace FCT

- Proroga di 60 giorni per il pagamento delle competenze sulle operazioni di factoring in essere;
- Disponibilità di riservare un'operatività dedicata a supporto delle filiere produttive:
 - Prodotti di Confirming e Reverse: l'iniziativa consiste nell'opzione di dilazione in favore dell'azienda debitrice del territorio con possibilità di richiedere da parte del fornitore l'anticipo su ordini per consentire il ripristino delle commesse o la ripresa dell'attività; (sfruttando anche gli attuali accordi di partnership con piattaforme specializzati);
 - Anticipo Credito IVA senza vincolo d'importo minimo per i prossimi 6 mesi;
- Moratoria fino al 31/05/2024 (da 6 a max 12 mesi) a valere sui finanziamenti con presenza di garanzia SACE: la sospensione può essere richiesta una sola volta, e ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto ed è possibile optare per la a) sospensione dell'intera rata o b) sospensione della sola quota capitale.

Iniziative Servizi di Valutazione e di Parere Preliminare

- Gratuità dei pareri preliminari su operazioni estere a medio e breve termine (servizi di SACE Spa e SACE BT) e delle valutazioni controparti italiane ed estere (servizio SACE BT) a valere sul portale MySace.it

Cordiali saluti.